

Per parte resistente: “nel merito: rigettare tutte le domande proposte da [REDACTED], in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto; - in ogni caso: condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese e degli onorari di lite”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato ad INPS., [REDACTED] a questo Tribunale di accertare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpI presentata da [REDACTED] in data 24.10.2020, [REDACTED] in data 28.10.2020, [REDACTED] in data 27.10.2020, con conseguente diritto dei ricorrenti al beneficio richiesto.

In particolare, [REDACTED] deduceva: di essere attualmente detenuto presso la Casa di reclusione San Gimignano; di aver presentato domanda di NASpI tramite il patronato ANMIL in data 24.10.2020, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria del 30.6.2020; che era in possesso, alla data della cessazione dell'attività lavorativa, dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3 D.lgs 22/2015 e dunque di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed almeno n. 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; che la domanda veniva rigettata in data 5.11.2020 con la seguente motivazione “LA S.V. NON HA CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO”; di aver presentato in data 2.2.2021, sempre tramite patronato, ricorso amministrativo il quale veniva rigettato in quanto “con MSG 909/2019 l'Istituto ha aderito ad una interpretazione della Corte di Cassazione Sezione Penale n. 18505/2006 che ha escluso dal diritto all'indennità di NASPI i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria a motivo del fatto che la cessazione non si configura come licenziamento, ma come sospensione dell'attività lavorativa”.

Ugualmente anche [REDACTED], detenuti pure loro presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, deducevano di aver subito la stessa sorte. [REDACTED] presentava domanda il 28.10.2020 dopo aver cessato pure lui il rapporto di lavoro in data 30.6.2020; la sua domanda veniva respinta il 12.11.2020 e come [REDACTED] presentava ricorso amministrativo il 2.2.2021 che veniva rigettato con identica motivazione. [REDACTED] presentava domanda il 27.10.2021, dopo aver cessato il rapporto di lavoro in data 30.9.2020. Quindi la domanda veniva respinta il 10.11.2020 e veniva presentato ricorso amministrativo il 5.2.2021, ricorso che aveva il medesimo esito e la medesima motivazione di quello reso nei confronti degli altri detenuti.

1.1. Data questa situazione di fatto, i ricorrenti contestavano la legittimità dei provvedimenti rivendicando il diritto all'indennità di disoccupazione da NASpI al pari di qualsiasi altro cittadino. 3

2. Si costituiva tempestivamente INPS che nulla contestava quanto alla ricostruzione fattuale offerta dai ricorrenti ma che ribadiva la legittimità dei propri provvedimenti sulla scorta di quanto argomentato dalla Corte di Cassazione - I sezione penale, con la decisione n. 18505 del 3 maggio 2006, che, pronunciandosi sui diritti dei detenuti che svolgono attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto penitenziario, ha affermato che *“l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria. Detta attività, infatti, ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”*. Sulla scorta di detta motivazione, INPS riconosce il diritto dei detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento solo nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

3. L'udienza di discussione veniva celebrata in data 1.6.2022 e, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva contestualmente decisa e il Giudice dava lettura del dispositivo in calce.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ciò per i seguenti motivi.

4.1. Preliminarmente, occorre chiarire che la situazione di fatto descritta dai ricorrenti non è in alcun modo contestata e deve darsi, dunque, per pacifica.

4.2. Il solo requisito che viene contestato, quanto a quelli necessari ai fini del riconoscimento della NASpI – l'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 d. lgs. 22/2015 che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015 – è quello relativo alla perdita involontaria dell'occupazione.

I detenuti ricorrenti non avrebbero, infatti, cessato il loro rapporto di lavoro che sarebbe stato, più semplicemente, “sospeso” dall'Amministrazione Penitenziaria. Sostiene INPS che il lavoro carcerario *“ha caratteri del tutto peculiari per la sua precipua funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo prevede la predisposizione di graduatoria per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento che non possono essere assimilati a periodi di licenziamento che, in quanto tali, danno diritto all'indennità di disoccupazione”*. 4

Invero, il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione è inteso dalla giurisprudenza come riferito ai casi in cui il lavoratore dipendente perde il proprio lavoro per effetto di licenziamento o di scadenza del termine nel caso di rapporto temporaneo, vale a dire in conseguenza di eventi riconducibili all'iniziativa del datore di lavoro ed alle sue prerogative imprenditoriali. L'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 22 del 2015 prevede, inoltre, il riconoscimento della NASPI anche nei casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. n. 604 del 1966, ossia nelle ipotesi in cui, seppure la cessazione del rapporto sia immediatamente riconducibile (anche) ad una manifestazione di volontà del lavoratore, si ricollega comunque alla “*sfera di iniziativa e di influenza del datore*”: vale a dire, per un suo inadempimento grave nel primo caso, o per la presenza a monte di un provvedimento di recesso nel secondo. Nel caso di specie è pacifico che ricorrono i requisiti di cui all'art. 3 lett. b) e c) D.Lgs. n. 22 del 2015. Del resto, la cessazione del rapporto di lavoro è stabilita unilateralmente dall'Amministrazione penitenziaria e non vi è alcuna certezza per il detenuto in ordine alla possibile ripresa dell'attività lavorativa.

5. Risulta, quindi, evidente che disconoscere la corresponsione della NASpI a tutti i cittadini meno che ai detenuti lavoratori subordinati dell'Amministrazione penitenziaria configuri una palese violazione degli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione da parte di INPS il cui comportamento non deve dirsi solo illegittimo e incostituzionale ma, prima di tutto, discriminatorio.

5.1. Quanto alla violazione del principio di uguaglianza giova richiamare, anzitutto, le corrette osservazioni di parte ricorrente: che se venisse dato seguito alla prassi tenuta da INPS, i detenuti che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sarebbero i soli lavoratori subordinati sul territorio italiano che, pur possedendo tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e **pur versando i contributi per il finanziamento di una forma di assicurazione sociale per l'impiego, resterebbero esclusi proprio dall'assicurazione sociale che hanno finanziato.**

In secondo luogo, la discriminazione è ancor più palese e le motivazioni che ne stanno alla base sono tanto più illogiche, se sol si considera che INPS riconosce l'indennità di disoccupazione della NASpI ai detenuti che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria (si veda messaggio n. 909/2019 INPS “*È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria*”). **Se INPS fosse coerente nel suo “postulato” – tale deve dirsi perché non ha alcun fondamento normativo – allora anche i detenuti che lavorano per datori 5**

di lavoro esterni, soffrendo delle inevitabili esigenze di avvicendamento e turnazione di tutti i detenuti lavoratori, **non dovrebbero, ugualmente, godere della NASpI, tornando allo status di lavoratori "sospesi"** (la conclusione, ovviamente, non può che dirsi errata dal momento che errata è la premessa maggiore).

5.2. Proprio le disparità di trattamento all'interno della stessa popolazione carceraria disvela la prima ragione per cui tale discriminazione viene consumata: l'incapacità organizzativa e finanziaria dello Stato, in persona del suo dicastero della Giustizia, di dare attuazione **all'art. 4 della Costituzione** all'interno degli istituti penitenziari. Infatti, dovrebbe essere compito della Repubblica promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro per tutti i cittadini. Diritto, che nel caso degli istituti di pena, dovrebbe essere addirittura obbligo. Recita **l'art. 20, comma 1, l. 254/1975** che **"negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale (...)"**.

5.3. A ciò deve aggiungersi quella che non può che apparire come l'esigenza dello Stato, nella persona del suo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di conseguire un risparmio di spesa nel realizzare la citata discriminazione, contravvenendo ad un altro **compito** che gli sarebbe imposto dalla Costituzione **all'art. 35**: quello di **tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni**.

A tal proposito la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158/2001**, non ha mancato di affermare che il rapporto di lavoro all'interno del carcere a causa delle *"peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario (...)* conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. **Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato"**.

5.4. Ebbene, fra i contenuti minimi di tutela previsti dalla **Costituzione** non può che essere incluso anche quello sancito dall'**art. 38 comma 2**, secondo cui **"I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria"**, tutela che anche **l'art. 20 l. 354/1975** riconosce al lavoro penitenziario al comma 13 laddove prevede che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e **sono garantiti** il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e **la tutela assicurativa e previdenziale"**.

Pertanto, non vi sono ragioni per escludere nei confronti dei lavoratori detenuti ricorrenti (in possesso di tutti i requisiti) il trattamento di disoccupazione NASpI, nella misura e con decorrenza di legge. 6

Spese

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in ragione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo i valori minimi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale € 1.776,00 per onorari oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita così decide:

ACCERTA il diritto di [REDACTED] alla percezione della NASPI e, per l'effetto,

CONDANNA INPS all'erogazione della NASPI in favore dei predetti ricorrenti dal giorno in cui ciascuno ha presentato domanda amministrativa oltre agli interessi e alla rivalutazione dal 121esimo giorno successivo alla domanda di ognuno;

CONDANNA INPS a rimborsare le spese di lite in favore di [REDACTED] che si liquidano, per ciascuno, in € 1.776,00 per onorari oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Visto l'art. 429 c.p.c. viene indicato in giorni 60 il maggior termine per il deposito della motivazione.
Siena, 1.6.2022

il Giudice

Dott. Francesco Cerretelli